

# Il corvo bianco

Carl Schmitt davanti al nazismo

a cura di Tommaso Gazzolo e Stefano Pietropaoli

## Indice

9	Sigle e abbreviazioni
15	La posta in gioco Tommaso Gazzolo, Stefano Pietropaoli
25	Schmitt pensatore nazista? Carlo Galli
	<i>On s'engage, puis on voit</i>
51	Schmitt 1932: la <i>Revolution von Oben</i> Fulco Lanchester
73	L'accesso al potente. Carl Schmitt tra Schleicher e Hitler Wolfram Pyta
101	Colonia. Dall'incontro con Kelsen alla prova da «Kron- jurist» Reinhard Mehring
141	Schmitt a Berlino: 1933-1934 Joseph W. Bendersky
175	Un cattivo nazista? Sulla «caduta» di Carl Schmitt Filippo Ruschi
197	Schmitt e il fascismo italiano Irene Stolzi

Progetto grafico della copertina: CH RO MO

Volume pubblicato con il contributo dei fondi Farb del Dipartimento di Scienze  
Giuridiche dell'Università degli Studi di Salerno e con il contributo del Dipartimento di  
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari

© 2022 Quodlibet srl  
Macerata, via Giuseppe e Bartolomeo Mozzi, 23  
www.quodlibet.it

ISBN 978-88-229-0612-0

- 30 gennaio 1933: Hegel è morto*
- 249 La fatticità del diritto. Il nazismo e la fine delle «vecchie distinzioni»  
Tommaso Gazzolo
- 253 Compagine statale e crollo del secondo Impero. La vittoria del borghese sopra il soldato  
Elena Alessiato
- 281 La misura del potere, in questione. Su *Reich – Stato – Federazione*  
Giulio Goria
- 303 La breve vita (o forse no) del concetto schmittiano di Stato totale  
Massimiliano Gregorio
- 319 Verso il *Großraum*. Per un'interpretazione degli scritti internazionalistici di Carl Schmitt tra il 1933 e il 1936  
Stefano Pietropaoli
- 337 Generato, non creato. Ordine e ordinamento ne *I tre tipi di scienza giuridica*  
Mariano Croce, Andrea Salvatore
- 353 Mobilitare la tradizione occidentale per le battaglie politiche del presente. Gli usi polemici del diritto romano negli scritti di Carl Schmitt 1923-1945  
Ville Suuronen
- 385 La *Gleichschaltung* della Città Libera di Danzica. Un parere legale di Carl Schmitt del 1935  
Giuseppe Perconte Licatese
- Ebraismo e antisemitismo*
- 415 *Abyssus vocat abyssum*. Sul rapporto tra Taubes e Schmitt, e sul ruolo svolto da Benjamin al suo interno  
Giovanni Gurisatti
- 445 Schmitt e la logica paolina della decisione giuridica  
Luca Bagetto

- 479 Carl Schmitt e le leggi di Norimberga  
Dante Valitutti
- 497 Sul luogo dell'ostilità assoluta. Carl Schmitt antisemita cattolico  
Giacomo Petrarca
- 521 Carl Schmitt, Franz Rosenzweig e la «tragedia dell'ebraismo assimilato»  
Roberto Navarrete Alonso

l'interesse di Schmitt era uno soltanto, che «il caos non raggiungesse il vertice, che lo Stato rimanesse»<sup>66</sup>. D'altra parte, è vero che in Heidegger la dimensione esistenziale del *Dasein* non si lascia rinchiudere nella semplice contrapposizione tra ordine e disordine, e che al contrario essa è costitutivamente aperta all'indefinito, al poter-essere (*Möglich-sein*). È possibile che questa struttura trovi un'espressione adeguata in forme istituzionali o all'interno dell'organizzazione sociale? Non è detto, e di certo non è stato così per Heidegger. Sviluppare questa domanda, però, sembra un modo, non tra i meno significativi, per chiedersi cosa spinse queste due personalità così vicino al nazionalsocialismo.

## La breve vita (o forse no) del concetto schmittiano di Stato totale

Massimiliano Gregorio

### 1. *La breve vita del concetto di Stato totale*

La nozione di Stato totale (*totaler Staat*) nell'economia complessiva del pensiero schmittiano parrebbe, ad un primo sguardo, decisamente secondaria e forse addirittura occasionale. Schmitt la coniò – è suo il merito di averla introdotta nel vocabolario della letteratura scientifica<sup>1</sup> – ne *Il custode della Costituzione*<sup>2</sup>, ma la approfondì soprattutto in due opere dedicate: *La svolta verso lo Stato totale* (che, apparso nel 1931 sulla «Europäischen Revue», riconflui poi, come accade sovente nella produzione schmittiana, nella stesura finale de *Il custode*) e il saggio *Sviluppo ulteriore dello Stato totale in Germania*, un breve articolo pubblicato ancora sulla «Europäischen Revue», nel febbraio 1933, che raccoglieva il contenuto di varie conferenze svolte nei mesi precedenti.

Paradossalmente però, proprio in quello stesso anno, con l'uscita di *Staat, Bewegung, Volk*, Schmitt sembra abbandonare senza grandi patemi il concetto di Stato totale e forse lo stesso concetto di Stato, soppiantato, quanto a centralità, dalla nozione di movimento (*Bewegung*). Ciò non significa naturalmente che il concetto scomparve dalla cassetta degli attrezzi della giuspubblicistica tedesca; al contrario, in molti continuarono ad interrogarsi su di esso<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> In tal senso C. Galli, *Strategie della totalità. Stato autoritario, Stato totale, totalitarismo nella Germania degli anni Trenta*, «Filosofia Politica», 1, 1997, p. 39.

<sup>2</sup> HV. L'opera uscì, come noto, nel 1931, ma una sua prima stesura era già apparsa due anni prima, nel 1929, in «Archiv des öffentlichen Rechts», Neue Folge, XVI, pp. 161-237, come riportato dallo stesso autore nella prefazione.

<sup>3</sup> Solo a titolo d'esempio, si possono ricordare; G. Leibholz, *La dissoluzione della democrazia liberale in Germania e la forma di Stato autoritaria* (1933), a cura di F.

<sup>66</sup> J. Taubes, *In divergente accordo. Scritti su Carl Schmitt*, Quodlibet, Macerata 1996, p. 79.

Ma non Carl Schmitt, nella cui produzione successiva l'espressione torna saltuariamente a riaffiorare – come testimonia il saggio *Totaler Feind, totaler Krieg, totaler Staat*, del 1937 –, ma in posizioni decisamente marginali e con accezioni per lo più evocative; mai con un preciso intento categoriale.

Dunque, la vicenda che qui ci accingiamo a raccontare, dal punto di vista del giurista di Plettenberg, parrebbe brevissima: partorita nel 1931, la nozione di *Stato totale* due anni più tardi sembra già morta. Ma il 1933 non fu un anno qualunque: non lo fu per la Germania e non lo fu certamente per Carl Schmitt. La presa del potere hitleriana aprì infatti un lungo e assai controverso capitolo della sua vita e, indipendentemente dal giudizio che si può dare sull'adesione di Schmitt al regime nazista, un dato appare incontrovertibile: la sua produzione scientifica dal 1933 al 1945 è inevitabilmente legata a doppio filo alla contingenza politica del Terzo Reich. Questa considerazione, che lungi dal semplificare, complica invece decisamente il lavoro di chi scrive, pare però in grado di offrire – come si cercherà di dimostrare nelle pagine seguenti – anche qualche interessante spunto interpretativo.

## 2. *Stato totale: un concetto di tipo storico*

Cominciamo allora dal principio, interrogandoci sul significato che Schmitt attribuisce al concetto di Stato totale, che a noi pare eminentemente storico; nel senso che l'autore lo introduce per identificare una transizione in corso, un ennesimo mutamento, l'ultimo, nella complessiva evoluzione della moderna statualità. E poiché in ogni transizione si abbandonano vecchie sponde per approdare a nuovi lidi, occorre anche premettere che se Schmitt aveva ben chiaro quali fossero le prime, più incertezza persisteva invece sui secondi.

Lanchester, Giuffrè, Milano 1996 e Id., *Il Secolo XIX e lo Stato totalitario del presente*, «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XVIII, 1, 1938; E. Forsthoft, *Der Totale Staat*, Hanseatische Verlagsanstalt, Hamburg 1933; E. Voegelin, *Der autoritäre Staat. Ein Versuch über das Österreichische Staatsproblem*, Springer, Wien 1936. Per un'analisi dettagliata del rapporto tra i concetti di «Stato totale» e «Stato autoritario», si rimanda a Galli, *Strategie della totalità* cit.

Ad essere entrato in crisi era, come è noto, lo Stato di diritto liberale ottocentesco, costruito sul «fondamentale dualismo di Stato e società»<sup>4</sup>. Da tale caratteristica scaturivano, secondo Schmitt, tutti i tratti più salienti del *Rechtsstaat*. In primo luogo, la sua costituzione di natura pattizia, che «vige[va] come contratto fra principe e popolo» e che si traduceva in un corrispondente dualismo istituzionale, vissuto sulla dialettica tra governo (incarnazione del principio monarchico e di quello burocratico) e parlamento. Il che rendeva quello Stato, secondo una categorizzazione cara a Schmitt, un «bilanciamento di due diversi generi di Stato [...] uno Stato governativo e uno Stato legislativo»<sup>5</sup>. La cartina di tornasole privilegiata che egli utilizza a sostegno delle proprie affermazioni è la dimensione economica, giacché «in ogni Stato moderno il rapporto dello Stato con l'economia forma il vero oggetto delle questioni di politica interna»<sup>6</sup>. E se il secolo XIX aveva raggiunto un punto di equilibrio costruendo «tanto un'economia libera dallo Stato quanto uno Stato libero dall'economia»<sup>7</sup>, le cose – nei primi decenni del secolo nuovo – avevano preso una piega ben diversa, visto che lo Stato ormai «influenza[va] in modo determinante l'economia nazionale, in quanto percettore e redistributore di reddito nazionale, produttore, consumatore e datore di lavoro»<sup>8</sup>.

Ma era sul piano della teoria costituzionale che il venir meno del dualismo Stato-società produceva i riflessi più eclatanti. «Se la società stessa si organizza in Stato», dice Schmitt, «Stato e società devono essere fundamentalmente identici, cosicché tutti i problemi sociali ed economici diventano immediatamente problemi statali». L'espansione e la progressiva conquista di centralità del Parlamento, insomma, nel momento in cui aveva eliminato il contrappeso del governo, aveva finito anche per decretare il proprio «autodifacimento»<sup>9</sup> e, con esso, il passaggio dallo «Stato neutrale del liberale secolo XIX allo Stato totale dell'identità di Stato e società»<sup>10</sup>. Sull'onda di questa trasformazione, si innestava però un problema

<sup>4</sup> WTS, p. 239.

<sup>5</sup> Ivi, p. 240.

<sup>6</sup> Ivi, p. 249.

<sup>7</sup> Ivi, p. 238.

<sup>8</sup> Ivi, p. 249.

<sup>9</sup> Ivi, p. 251.

<sup>10</sup> Ivi, p. 247.

ulteriore. Perché quella società auto-organizzantesi si aggrumava in una pluralità di forti gruppi sociali che manifestavano la schietta tendenza a divenire totali – e cioè a legare a sé «sia economicamente sia ideologicamente i cittadini in essi compresi»<sup>11</sup> – e questi gruppi sociali, vestendo i panni dei partiti novecenteschi, avevano ormai conquistato il Parlamento, trasformandolo «da teatro di una discussione libera e costruttiva dei liberi rappresentanti del popolo [...] in teatro di una divisione pluralistica delle forze sociali organizzate»<sup>12</sup>.

Gli effetti prodotti da questa trasformazione sul principio di unità politica erano devastanti: alla fedeltà nei confronti dello Stato si era sostituita la fedeltà al partito; ma soprattutto si era affermato «un pluralismo dei concetti di legalità che distrugge[va] il rispetto per la costituzione»<sup>13</sup>. Di questa ogni partito forniva infatti la propria interpretazione e, una volta divenuto dominante, si mostrava ovviamente determinato a realizzarla con ogni mezzo legale, nonché a difenderla dalle interpretazioni altre, che esso viveva come anti-legali. Corrispondentemente, ogni formazione antagonista era portata ad interpretare il metodo di governo degli avversari come una «violazione dell'eguale *chance* costituzionale»<sup>14</sup>, sostenuta naturalmente da una differente interpretazione della costituzione stessa.

Schmitt introduce dunque il concetto di Stato totale per evidenziare l'inarrestabile processo di disgregazione del *Rechtsstaat*, della sua forma politica e soprattutto dei suoi presupposti di fondo. Ma il saggio del 1931 poco o nulla dice sui caratteri del nuovo tipo di Stato. Per ottenere maggiori informazioni, bisogna dunque attendere ancora un biennio, quando Schmitt torna sul tema con *Sviluppo ulteriore dello Stato totale in Germania*<sup>15</sup>. Qui egli individua due tipologie di Stato totale: una forte e una debole. La prima è quel-

<sup>11</sup> Ivi, p. 253.

<sup>12</sup> Ivi, p. 252.

<sup>13</sup> Ivi, p. 254.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sull'idea che il discorso schmittiano sullo Stato totale si snodi attraverso una *pars destruens* (ben evidenziata dal saggio del 1931) e una *pars construens* (cui si dedicherebbe il saggio del 1933) sembrerebbero convergere sia Galli, *Strategie della totalità* cit., p. 41, sia G. Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 107 e sgg.

la dello Stato che «è totale nel senso della qualità e dell'energia»<sup>16</sup>, come quello realizzato in Italia dal fascismo. Si tratta di uno Stato «che non può accogliere in nessun modo al suo interno forze che sono nemiche dello Stato», che «non pensa di consegnare i nuovi mezzi tecnici ai suoi nemici e distruttori e di lasciar sotterrare il suo potere sotto termini come liberalismo, Stato di diritto o come altro si voglia chiamare ciò»<sup>17</sup>. Ma purtroppo, dice ancora Schmitt, non è questo tipo di Stato che si è affermato in Germania, dove aveva invece preso campo lo «Stato pluralistico dei partiti», che «è totale in un senso puramente quantitativo, nel senso del puro volume, non dell'intensità e dell'energia politica», perché «interviene in tutti gli affari possibili e su tutti gli ambiti dell'esistenza umana»<sup>18</sup>. Pertanto, egli conclude, «l'odierno Stato tedesco è totale per debolezza e mancanza di resistenza, per l'incapacità di reggere all'assalto dei partiti e delle persone interessate. Deve cedere ad ognuno, accontentare ognuno, sovvenzionare ognuno, essere disposto nello stesso tempo a compiacere gli interessi più contraddittori»<sup>19</sup>. In una situazione del genere, in grado di compromettere e snaturare «tutti i poteri legali», trasformati in «mezzi tattici della lotta di ogni partito contro ogni altro e di tutti i partiti contro lo Stato»<sup>20</sup>, l'unica ancora di salvezza contro il disordine è individuata da Schmitt nell'«ultima colonna dell'ordinamento costituzionale weimariano» rimasta in piedi, ossia il Presidente del Reich, il custode della costituzione.

### 3. Hegel è morto?

Come è evidente, però, neppure dallo scritto del 1933 riescono ad emergere con grande chiarezza i caratteri di quello Stato totale che pure Schmitt ritiene ormai un dato di fatto incontrovertibile<sup>21</sup>; insomma, se il saggio del 1933 intendeva offrire una risposta alla degenerazione descritta due anni prima, quella risposta restò

<sup>16</sup> WTSD, p. 305.

<sup>17</sup> Ivi, pp. 305-306.

<sup>18</sup> Ivi, p. 306.

<sup>19</sup> Ivi, p. 307.

<sup>20</sup> Ivi, p. 311.

<sup>21</sup> «C'è uno Stato totale. Si può allontanare da sé lo "Stato totale" con certune grida di ribellione e sdegno», ma queste non lo facevano certo «scompare dal mondo». Ivi, p. 304.

però solo «il tentativo di una risposta»<sup>22</sup>. Anche perché il giurista di Plettenberg non ebbe altre occasioni di approfondimento. Quel concetto che, da quanto riportato sopra, sembrava candidarsi a fulcro delle teorie costituzionali del futuro, in quello stesso anno fatale, il 1933, scomparve infatti dal lessico schmittiano. E a decretarne la fine fu il primo tentativo organico dell'autore di accordare la propria riflessione scientifica sulle note del nuovo corso nazionalsocialista<sup>23</sup>, con il saggio *Stato movimento popolo*, ossia le tre membra dell'unità politica. Quelle tre membra, infatti, non si trovavano affatto sullo stesso piano, visto che «una di esse, cioè il movimento, che sorregge lo Stato e il popolo, penetra e conduce le due altre»<sup>24</sup>.

Lo Stato, dunque, è chiamato a cedere il passo al movimento, ossia al Partito nazionalsocialista, che diventa così l'elemento centrale e determinante per la costruzione dell'unità politica. E questo passaggio di consegne è esplicitato in modo ancora più chiaro nella conferenza del 1936 che Schmitt tenne a Milano su invito di Oreste Ranelletti. Nelle conclusioni del suo intervento Schmitt ammette: «il filosofo del diritto, il quale conosce le teorie, finora esistite, dello Stato germanico, si sorprenderà che oggi in Germania lo Stato è detronizzato»; ma, al netto di quello che poteva apparire come un esito inatteso, occorre prendere atto della novità: «in ogni modo oggi, per il popolo tedesco, lo Stato non è più fine a sé stesso (*Selbstzweck*), ma soltanto un mezzo (*ein Mittel*)»<sup>25</sup>.

La perentorietà dei toni sembrerebbe suggerire una copernicana rivoluzione teorica; ma era davvero così? In altre parole: Hegel e la sua teoria dello Stato inteso come «autofinalità assoluta»<sup>26</sup> potevano essere dati per morti e sepolti? Che «la classica filosofia dello Stato di Hegel [fosse] superata», Schmitt non esita ad affermarlo. Ma sulla questione «se Hegel sia realmente morto o se sia ancora vivo», aggiunge, «preferisco non addentrarmi»<sup>27</sup>. Il che è perfettamente

<sup>22</sup> Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna* cit., p. 107.

<sup>23</sup> Il tentativo peraltro non sembrò andare esattamente a buon fine. Sulla fredda accoglienza che il saggio riscosse negli ambienti dell'ortodossia nazionalsocialista si veda S. Pietropaoli, *Schmitt*, Carocci, Roma 2012, in particolare p. 106.

<sup>24</sup> SBV, p. 184.

<sup>25</sup> CEN, p. 65.

<sup>26</sup> G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto* (1820), Bompiani, Milano 2006, p. 417.

<sup>27</sup> CEN, p. 65.

comprensibile, visto che solo tre anni prima, in *Stato movimento popolo*, egli non aveva affatto rinunciato al tentativo di ancorare il proprio repentino scarto teoretico a quella tradizione, affermando che «la costruzione a tre membra» non solo era emersa ovunque si era avvertito il bisogno «di superare i vicoli ciechi del sistema liberal-democratico», ma che «essa corrisponde[va] anche alla grande tradizione, fondata da Hegel, della dottrina statale tedesca». Ma forse, a ben vedere, in questo passaggio Schmitt perseguiva un obiettivo più ambizioso: quello cioè di ancorare il nuovo corso nazionalsocialista alla grande tradizione hegeliana, visto che egli precisava come questa fosse stata «soltanto nella seconda metà del secolo decimonono [...] cacciata a forza fuori della coscienza del popolo tedesco sotto l'influsso di teorici e scrittori liberali ed estranei alla nostra stirpe»<sup>28</sup>.

Insomma, l'accusa che Otto Koellreutter gli mosse pubblicamente nel 1934 «di essere un «neohegeliano» che difendeva il concetto di Stato»<sup>29</sup> non pare del tutto infondata. E del resto Schmitt, anche quando si risolve ad abbandonare quel concetto, lascia sempre trasparire una qualche riluttanza, quando non addirittura una vera e propria nostalgia. Ancora nella conferenza italiana del 1936, subito dopo aver affermato che lo Stato non era più un fine ma solo un mezzo, si sentì infatti in dovere di aggiungere: «Con questo, però, non si può dimenticare che in Germania e particolarmente in Prussia, lo Stato da secoli ha raggiunto il massimo grado di perfezione. Prima, ad esempio, che una regione italiana del XVIII secolo avesse formato il suo apparato amministrativo di Stato moderno, la Prussia era già uno Stato perfetto; e anche la Baviera, la Sassonia, il Württemberg [...]»<sup>30</sup>.

La scelta di abbandonare il concetto di Stato, insomma, non pare sia stata indolore per Schmitt<sup>31</sup>. E il dato non passò inosservato presso gli ambienti più radicali del partito e delle SS. Nel 1934 sulla rivista diretta da Carlo Costamagna, «Lo Stato», un articolo a

<sup>28</sup> SBV, p. 187.

<sup>29</sup> Pietropaoli, *Schmitt* cit., p. 106. Per le più significative prese di posizione di Koellreutter sul tema cfr. Id., *Der deutsche Führerstaat*, Mohr, Tübingen 1934, nonché Id., *Volk und Staat in der Weltanschauung der Nationalsozialismus*, Pan-Verlagsgesellschaft, Berlin 1935.

<sup>30</sup> CEN, p. 65.

<sup>31</sup> Di diverso avviso pare invece C. Galli, *Genealogia della politica*, il Mulino, Bologna 1996, pp. 649-650.

firma di Gustavo Glaesser riportava una dura presa di posizione di Alfred Rosenberg, direttore del «Völkischer Beobachter», l'organo di stampa della NSDAP, nella quale egli precisava: «Lo Stato non è più un ente che consista *accanto* al popolo o *accanto* al nostro movimento, sia come soprastruttura meccanica sia come strumento di dominazione, ma è *strumento della concezione del mondo* (*Weltanschauung*) nazionalsocialista».

Al netto del valore in sé, è ben difficile non cogliere nell'affermazione un diretto riferimento polemico con quanto Schmitt aveva affermato l'anno precedente in *Stato movimento popolo*. E lo svolgimento dell'argomentazione di Rosenberg risultava ancora più esplicita: «Se noi continuassimo a parlare dello Stato totalitario, potrebbe ben succedere che, a poco a poco, presso [...] le nuove generazioni, il concetto dello Stato, come tale, tornasse a porsi come concetto centrale [...]. Se noi invece accentueremo fin d'oggi [...] che è una determinata visione politica del mondo, e un determinato movimento, che pretendono il diritto della totalità, allora gli sguardi delle generazioni avvenire saranno diretti, appunto, verso questa concezione e questo movimento»<sup>32</sup>. È difficile dunque interpretare la scelta schmittiana di abbandonare il concetto di Stato totale, senza considerare quanto invisibile questo fosse agli occhi dell'ortodossia nazionalsocialista, in un particolare periodo storico peraltro, nel quale Schmitt si trovò sostanzialmente in mezzo al guado: troppo compromesso col regime per prenderne le distanze, ma al tempo stesso invisibile (tanto da farlo temere per la propria incolumità) alle più estreme frange di esso, che ritenevano la sua adesione un mero esercizio di opportunismo.

#### 4. Totalità, costituzione, Stato: una proposta di lettura

La delicata contingenza politica nella quale Schmitt si trovò a scrivere dopo il 1933, dunque, rende complicato rinvenire una chiave interpretativa univoca per ricostruire il concetto di Stato totale, perché il suo ragionamento sul tema sembra interrompersi bruscamente. E se è vero che «il concetto di “Stato totale” in Carl Schmitt, è estremamente

<sup>32</sup> G. Glaesser, *Stato totalitario o Stato strumentale*, «Lo Stato», 1934, p. 46. In corsivo nel testo.

ambiguo»<sup>33</sup>, è non meno vero che tale ambiguità viene ulteriormente aggravata dal fatto che esso, dopo la presa del potere di Hitler, dovette confrontarsi con una narrazione, quella nazionalsocialista, nella quale, come ricorda Pietro Costa, le «due concrezioni storiche» della «comunità popolare razzialmente omogenea», ossia «il partito e lo Stato, sono poli di un campo di tensione, ora manifesta ora latente, difficile da sciogliere» e «sempre pronta a manifestarsi»<sup>34</sup>.

Per giungere a conclusioni più soddisfacenti, ci pare dunque necessario allargare il campo di indagine in due direzioni: in primo luogo bisogna uscire dai confini, troppo angusti, del biennio 1931-1933, per abbracciare e interrogare la produzione schmittiana degli anni precedenti. Conseguente, in secondo luogo, occorre introdurre nel nostro ragionamento almeno un altro fondamentale termine, accanto a quelli di Stato e di totalità: il concetto di costituzione. Del resto, fu proprio nella riflessione svolta tra Weimar e Vienna – e nella fecondità dello scontro dottrinale tra i rispettivi campioni, Schmitt e Kelsen – che sono da ricercare le prime fondazioni teoriche delle novecentesche dottrine della costituzione<sup>35</sup>. E lo stesso Schmitt è, tra i giuristi, certamente conosciuto come un teorico della costituzione (o almeno di una certa idea di costituzione) e non come un teorico dello Stato, per quanto totale questo fosse.

Prima di interrogarsi però sul rapporto tra *totaler Staat* e *Verfassung* nel pensiero di Schmitt, conviene ripartire proprio dal concetto di totalità. Debitrice della nozione jüngeriana di «mobilitazione totale»<sup>36</sup>, la totalità di Schmitt ne riflette il carattere evocativo con la pretesa di traslarne il contenuto sul piano delle dottrine costituzionalistiche. Totalità, dice Schmitt, è «la società che si organizza da sé in Stato»<sup>37</sup>. L'espressione allude dunque alla straordinaria trasformazione, esplosa nel primo dopoguerra (e proprio della Grande Guerra parlava del resto Jünger), che aveva catapultato le

<sup>33</sup> Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna* cit., p. 107.

<sup>34</sup> P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. IV, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 328-329.

<sup>35</sup> Su tutti, si rimanda a M. Fioravanti, *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Giuffrè, Milano 2001, 2 voll.

<sup>36</sup> Cfr. E. Junger, *La mobilitazione totale* (1930), ora in Id., *Scritti politici e di guerra 1919-1933*, LEG, Gorizia 2005. Il debito è peraltro dichiarato dallo stesso Schmitt, WTS, p. 247.

<sup>37</sup> *Ibid.*

grandi masse popolari, fino ad allora sostanzialmente escluse, sul proscenio della *res publica*. Totalità, dunque, come sinonimo di democrazia? Probabilmente sì, ma a patto di ricondurre nel lemma anche (e forse soprattutto) tutti gli aspetti problematici della progressiva democratizzazione: il pluralismo, la frammentazione, la conflittualità. E pur tuttavia totalità per Schmitt sembra assumere anche un altro significato: totalizzante risultava infatti la modernità stessa, con il progresso vertiginoso della tecnica che produceva «nuovi mezzi di potere e possibilità di inaudita intensità»<sup>38</sup>. Si può quindi concordare con Galli quando afferma che «è solo nella “totalità” che emerge il “politico”»<sup>39</sup>; del resto Schmitt non definisce forse totali i partiti politici novecenteschi, determinati ad occupare lo Stato? Ma se è nella fucina della totalità che nasce il politico, bisogna però pur riconoscere che quella fucina si presenta, agli occhi di Schmitt, come caotica e disordinata, mentre il suo obiettivo primario è, e restò sempre, quello della «ricostituzione dell’unità politica»<sup>40</sup>, che però – nel tempo nuovo della modernità novecentesca – non poteva più essere perseguito, come in passato, ignorando il conflitto, negando il politico e, dunque, spolitizzando lo Stato.

Ma se la caotica totalità non offriva alcuna garanzia ordinativa e se lo Stato – almeno così come era stato accuratamente strutturato dalla risalente elaborazione *rechtsstaatlich* – non poteva più offrirne, allora occorre trovare un altro luogo deputato, un altro strumento utile a quello scopo. È così che Schmitt individua lo spazio della costituzione. Anzi, potremmo anche affermare con Fioravanti, che a sua volta parafrasa Kelsen, che «la costituzione di Schmitt è in realtà una “situazione” – *Zustand* – che è appunto la situazione dell’unità del popolo tedesco»<sup>41</sup>. Sui modi con i quali l’unità politica avrebbe dovuto e potuto trovare la propria forma, Schmitt aveva infatti già riflettuto qualche anno prima, proprio nella sua *Verfassungslehre*. E se era il complicato bilanciamento tra principio

<sup>38</sup> WTSD, p. 305.

<sup>39</sup> Galli, *Strategie della totalità* cit., p. 41.

<sup>40</sup> Ivi, p. 42.

<sup>41</sup> M. Fioravanti, *Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica dell’Ottocento*, ora in Id., *La scienza del diritto pubblico* cit., tomo II, p. 651. Il corsivo è nel testo. Per le tesi di Kelsen sul punto, il riferimento è a H. Kelsen, *Wer soll der Hüter der Verfassung sein?*, la cui traduzione italiana è reperibile in Id., *La giustizia costituzionale*, Giuffrè, Milano 1981, pp. 231 e sgg.

di identità e principio di rappresentanza a plasmare la forma politica, questa trovava però la propria consacrazione nella costituzione, nella costituzione intesa per l’appunto «come decisione *totale* sulla specie e la forma dell’unità politica»<sup>42</sup>. Era evidentemente questa la vera e propria «decisione politica fondamentale» che era chiamato a prendere «il titolare del potere costituente»<sup>43</sup>, che in democrazia era ovviamente il popolo. Certo, quelli erano ancora gli anni di Weimar, gli anni in cui il movimento nazionalsocialista rappresentava agli occhi di Schmitt più una minaccia (tra le altre) al principio di unità politica, che non la sua soluzione. Ma è proprio in quegli anni che la teoria schmittiana della costituzione giunge ad un’articolazione già sufficientemente compiuta, sulla scorta di una evoluzione coerente che muove dagli scritti giovanili<sup>44</sup> e trova probabilmente la chiusura del cerchio con *Il custode* (come si cercherà di argomentare nelle pagine seguenti). Questo avvenne, come è noto, in polemica costante – e quindi anche in costante dialogo – con Kelsen, che muoveva da posizioni radicalmente antitetiche.

Kelsen di fronte al pluralismo politico e sociale si limita ad una fredda e distaccata presa d’atto. La deflagrante e caotica totalità schmittiana per lui rappresenta una dimensione relativamente problematica, uno stato di cose che non si può che accettare, e rispetto al quale non occorre manifestare alcuna pretesa ordinante, almeno non di carattere sostanziale. L’unità politica del popolo, in altre parole, per Kelsen, banalmente non esiste; e dunque non ha senso cercarla. Di fronte all’evidenza che «non c’è alcun interesse generale (*Gesamtinteresse*), ma sempre e solo interessi di parte (*Gruppeninteressen*)»<sup>45</sup>, l’unica soluzione ordinante possibile è quella di costruire – e affidarsi a – una procedura che metta gli interessi di parte nella condizione di potersi comporre. Ma l’eventualità di una composizione è per l’appunto solo un’eventualità e se non è dato formulare alcuna ipotesi sul fatto che ad essa si approdi, tantomeno è lecito immaginare di poter sindacare il contenuto di quell’eventuale compromesso.

<sup>42</sup> VL, p. 38. Il corsivo è di chi scrive.

<sup>43</sup> Ivi, p. 41. Questa volta i corsivi sono dell’autore.

<sup>44</sup> Su tutti: GU; WS; D.

<sup>45</sup> H. Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtslehre* (1911), rist. Aalen, 1960, p. 479. La traduzione è di chi scrive.

Dunque «il problema di Schmitt è lo stesso di Kelsen» e cioè «l'ingresso di una ragione politico-sociale, plurale e conflittuale, entro il sistema giuridico»<sup>46</sup>; ma Schmitt, a differenza di Kelsen, non ha la minima intenzione di prescindere dal principio di unità politica. Poco sopra si è detto che la sua ricostituzione è anzi, l'unico vero obiettivo che egli persegue. Ma l'affermazione va calibrata con più precisione. Perché, a ben vedere, nella dottrina costituzionale schmittiana l'unità politica non viene descritta come l'esito di un processo. Al contrario, se c'è un dato di partenza, un originario assioma nel senso etimologico del termine (ossia quello di verità di per sé stessa evidente consapevolmente posta a base del ragionamento), quello è proprio il concetto di unità politica. «La datità presupposta [...] dell'unità politica»<sup>47</sup> emerge con chiarezza nella parte della *Verfassungslehre* che Schmitt dedica alla nascita della costituzione moderna, in seguito alla rivoluzione francese. Lì l'autore racconta di un popolo che «diventa nazione, cioè consapevole della sua esistenza politica» e questa semplice manifestazione di auto-coscienza Schmitt la fonda su un «presupposto in tal modo espressamente accettato»: quello «dell'unità politica esistente». Ma Schmitt aggiunge che il popolo esisteva anche prima di questa presa di coscienza e, volgendo lo sguardo addietro, sostiene che «storicamente [...] queste fondamentali raffigurazioni dell'unità politica [...] sono sorte sul continente europeo come conseguenza della compiutezza politica della monarchia assoluta»<sup>48</sup>. Quanto sembra emergere è dunque un'idea di unità politica «sovra-storica», vale a dire «sempre necessaria»<sup>49</sup>: l'unità politica esiste perché non può non esistere; se non esistesse non sarebbe possibile pensare alcun ordine sociale. È un principio immanente che attraversa la storia, strutturandosi di volta in volta in forme e modalità diverse. Solo in questo senso è dunque possibile parlare di ricostituzione del principio di unità: nel senso cioè di un processo – storicamente continuo – di trasformazione, fatto di scomposizioni e nuove ricomposizioni, sulla base di differenti equilibri.

<sup>46</sup> Fioravanti, *Kelsen, Schmitt* cit., p. 631.

<sup>47</sup> Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna* cit., p. 10.

<sup>48</sup> VL, p. 76.

<sup>49</sup> Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna* cit., p. 10.

Ma questa interpretazione schmittiana del principio di unità politica ricorda molto da vicino un'altra elaborazione: ricorda cioè l'idea hegeliana dello Stato, della quale condivide il carattere immanente e assiomatico. E del resto come interpretare la tesi schmittiana secondo la quale il principio di unità politica sarebbe nato in Europa nell'epoca delle monarchie assolute, senza ricordare che è proprio in quel peculiare momento storico che da sempre si va a ricercare l'origine dello Stato moderno? Insomma, per Schmitt il principio di unità politica sembra necessariamente incardinarsi nello Stato, quando non addirittura – almeno in certi passi – coincidere con esso. Gli esempi si sprecano.

Quando nella *Verfassungslehre* Schmitt afferma che la costituzione in senso positivo «costituisce la forma e la specie dell'unità politica», ma non la origina perché essa «è presupposta»<sup>50</sup>, sente poi il bisogno di precisare che nel tempo «questa forma può modificarsi», senza però che «cessi lo Stato, cioè l'unità politica del popolo»<sup>51</sup>. Ma è probabilmente ne *Il custode* che Schmitt trova la quadratura del cerchio. Il ruolo di garante della costituzione, come è noto, egli lo affida al Presidente del Reich perché investito da una legittimazione plebiscitaria. E questo rivela, da un lato, come la sua interpretazione rimanga fondata «su questo mito, sulla contrapposizione tra unità del popolo nel plebiscito e sua divisione partitica nelle elezioni dei rappresentanti al Parlamento»<sup>52</sup> ma, dall'altro, svela però anche quale sia il rapporto che lega *Staat* e *Verfassung*. La seconda si rivela infatti l'anima sostanziale del primo, il suo indispensabile contenuto politico. La costituzione cioè non vive una vita propria, non è pensabile a prescindere dallo Stato. E non è un caso, infatti, che la sua tutela venga affidata al Capo dello Stato, alla figura istituzionale da sempre preposta cioè a rappresentarlo, si potrebbe quasi dire ad incarnarlo, giacché sin dai tempi delle monarchie assolute il Capo dello Stato impersonava per l'appunto l'unità politica. Nel saggio del 1929 *Das Reichsgericht als Hüter der Verfassung*, che poi confluirà ne *Il custode*, c'è una frase significativa. Nel polemizzare contro le tesi di chi – come Kelsen – riconosceva il ruolo di garante della costituzione ad un organo giurisdizionale (ipotesi che per Schmitt rimaneva pra-

<sup>50</sup> VL, p. 39. Il corsivo è dell'autore.

<sup>51</sup> *Ibid.* I corsivi sono di chi scrive.

<sup>52</sup> Fioravanti, *Kelsen, Schmitt* cit., p. 649.

ticabile solo in presenza di una idea pattizia e contrattualistica della costituzione), egli afferma: «Solange ein Staat politische Einheit ist, und nicht nur ein Kompromiß inner- oder gar außenpolitischer Faktoren, wird die Verfassung Staatsverfassung und nicht nur Gerichtsverfassung sein»<sup>53</sup>. La costituzione, la vera costituzione per Schmitt era dunque sempre e solo costituzione statutale. La *Verfassung* è sempre *Staatsverfassung*, perché è nello Stato che riposa il principio di unità politica; e infatti il nostro autore finisce sovente per usare questi due termini come sinonimi.

E se è vero, come afferma Fioravanti, che tra Kelsen e Schmitt è il secondo – e non il primo – a mantenere un legame più forte con la tradizione ottocentesca, ciò dipende non solo dalle forti ascendenze savignyane o dalla linea di continuità che partendo da Hegel e passando per Otto Mayer giunge fino al giurista di Plettenberg. Dipende anche, e forse soprattutto, dalla determinazione schmittiana a perpetuare un'idea di statualità intesa come fulcro principale – o quanto meno come approdo ultimo – di ogni riflessione giuspubblicistica. Ed è forse questo l'aspetto che consente di misurare meglio la frattura tra Kelsen e Schmitt. Più dell'antitesi tra formalismo e anti-formalismo, più della distanza tra una visione procedurale e una visione sostanziale della democrazia e della costituzione, sta il presupposto di fondo della statualità. Kelsen è disposto a disciogliere lo Stato nell'ordinamento giuridico<sup>54</sup> e ad ammettere che questo possa essere il risultato di occasionali compromessi tra opposti interessi di fazione; Schmitt invece decisamente no.

Certo, quando si ricorda che anche per Schmitt la vera *Verfassung* è sempre *Staatsverfassung* non si deve commettere l'errore di immaginare un recupero della tradizione *rechtsstaatlich*. La *Staatsverfassung* schmittiana, in altre parole, non è la stessa di cui parlava Jellinek<sup>55</sup> e non lo è per un motivo molto semplice. Schmitt è uomo del proprio tempo, un interprete acuto di quel problematico secolo

<sup>53</sup> RHV, p. 98.

<sup>54</sup> Sulla tesi kelseniana della coincidenza dello Stato con l'ordinamento positivo, si veda H. Kelsen, *Lineamenti di teoria generale dello Stato* (1926), Giappichelli, Torino 2004, in particolare pp. 25-26.

<sup>55</sup> G. Jellinek, *Allgemeine Staatslehre*, Julius Springer, Berlin 1920. La definizione del concetto di *Staatsverfassung* si trova a p. 505.

XX che aveva scompigliato le raffinate architetture giuspubblicistiche ottocentesche. E in quanto tale, esattamente come fece Kelsen, introduce una novità epocale nella riflessione: riconosce cioè la costituzione (e con essa la decisione fondamentale sulla forma dell'unità politica) come un prodotto eminentemente sociale e non come una determinazione, una volontà normativa, posta dalla persona giuridica statutale. Ma se il riconoscimento del protagonismo sociale vale di per sé a radicare le dottrine costituzionali di Schmitt e Kelsen ben dentro il Novecento, tuttavia è altrettanto evidente che, per ragioni diverse, il riconoscimento di quel protagonismo resta problematico per entrambi. E infatti quando Schmitt, proprio nel saggio del 1931 dedicato allo Stato totale, va a definire il concetto di società, si affida significativamente a queste parole che trae da Spranger: «l'ambigua "società", per quanto qui interessa, deve designare soprattutto qualcosa che *non* è Stato e occasionalmente anche qualcosa che *non* è Chiesa»<sup>56</sup>.

Lo Stato resta dunque per Schmitt il termine di paragone necessario e anche la meta destinata ad accogliere, ed incarnare fino quasi all'identificazione, il principio di unità politica. È in uno scritto dell'anno precedente, *Etica di Stato e Stato pluralistico*, che si rivela forse la radice più profonda dell'affezione schmittiana per la statualità, ossia in quel «dovere di etica pubblica» che egli chiama *Pflicht zum Staat*<sup>57</sup>, ossia il «dovere di dar vita allo Stato»<sup>58</sup>. In quelle sole tre parole Schmitt pare infatti condensare l'intera vocazione ordinante del proprio pensiero che, muovendo dalla imprescindibilità del principio di unità politica, tende sempre – per irresistibile attrazione e inevitabile necessità – a coniugarlo nello Stato.

Proviamo allora, sulla scorta di quanto sin qui affermato, a formulare qualche considerazione conclusiva, a partire dalla giustificazione del titolo che si è scelto per questo saggio. Fu davvero breve, infatti, la vita che ebbe il concetto di Stato totale nella riflessione di Schmitt? La risposta non può essere né piana né univoca e, in tal

<sup>56</sup> WTS, p. 238. Virgolette e corsivi nel testo. Ma anche in *Stato movimento popolo*, quando Schmitt va a definire (e criticare) il concetto borghese di libertà individuale utilizza il termine «Unstaatlichkeit» (SBV, p. 17), che, nella edizione italiana curata da Delio Cantimori diventa «astatalità» (SBV, p. 191).

<sup>57</sup> Cfr. sul punto Galli, *Genealogia della politica* cit., p. 649.

<sup>58</sup> SPS, p. 236.

senso, è essa stessa perfettamente schmittiana. Per un verso decisamente sì, perché, se si guarda all'espressione in sé, è indubbio che questa appaia e scompaia dal lessico schmittiano nel breve volgere di un biennio.

Ma se poniamo l'attenzione allo scopo per il quale il nostro giurista la coniò, allora la risposta risulta diametralmente opposta. Perché con l'espressione Stato totale Schmitt, negli anni a cavallo tra i Venti e i Trenta, intendeva probabilmente utilizzare l'aggettivo – che, ricordiamolo, rappresentava a suo parere la quintessenza della modernità – per rivitalizzare il sostantivo, che egli continuava a pensare non solo come una presenza necessaria, ma addirittura come la meta di un percorso pubblicitario eticamente doveroso. I riflessi più significativi di questo ragionamento sembrano investire però più il concetto schmittiano di costituzione, che quello di Stato, perché suggeriscono un approccio maggiormente sfaccettato e forse più cauto nei confronti della sua *Verfassungslehre*. Questa rimane certamente una delle fondamentali pietre miliari di un percorso che condurrà all'elaborazione delle dottrine della costituzione novecentesche, ma, al tempo stesso, occorre probabilmente riconoscere che, per Schmitt, la costituzione fatica ancora ad assumere un'autonoma dimensione normativa. Essa resta piuttosto uno strumento (in questo caso davvero *ein Mittel*) utile ad innestare nello Stato – che ne rimane comunque il portatore unico – quell'elemento di politicità necessario alla modernità novecentesca. È per ciò che ci è sembrato legittimo ipotizzare un certo disagio di Schmitt di fronte alla deriva *völkisch* nazionalsocialista, tutta fondata sull'omogeneità della razza e sul primato del Partito. Alla sua riflessione si sarebbe attagliato forse meglio lo statualismo fascista<sup>59</sup>. In fondo, se si considera la sua produzione fino al 1933, Schmitt pareva avere molti più aspetti in comune con un Rocco o un Costamagna, di quanti ne avesse da condividere con Koellreuter o Ipsen.

<sup>59</sup> Ci pare suggeriscano la stessa direzione anche le riflessioni di Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna* cit., pp. 114-115.

Verso il *Großraum*.

Per un'interpretazione degli scritti internazionalistici di Carl Schmitt tra il 1933 e il 1936

Stefano Pietropaoli

Best era furbo, aveva amici e protettori altrove; già da molti anni le sue pubblicazioni erano passate dal diritto penale e da quello costituzionale al diritto internazionale e alla teoria del *Großraum*, dei «grandi spazi», che egli elaborava contro Carl Schmitt insieme con il mio ex professore Reinhard Höhn e alcuni altri intellettuali; giocando abilmente quelle carte, ottenne un posto di prestigio nell'amministrazione militare in Francia.

«Ha letto la *Festgabe* che abbiamo fatto pubblicare per il quarantesimo compleanno del *Reichsführer*?». Scossi il capo: «Purtroppo no». «Gliene farò mandare una copia. Il mio contributo sviluppava una teoria del *Großraum* fondata su una base *völkisch*; il suo ex professore, Höhn, ha scritto un articolo sullo stesso argomento, così come Stuckart, del ministero dell'Interno. Anche Lemmel, si ricorderà di lui, ha pubblicato degli scritti su questi concetti, ma in altra sede. Si trattava al tempo stesso di concludere la nostra lettura critica di Carl Schmitt e di promuovere le SS come motore della costruzione del Nuovo Ordine europeo. Circondato da uomini come noi, il *Reichsführer* avrebbe potuto esserne il principale architetto. Ma si è lasciato sfuggire l'occasione». (Jonathan Littell, *Le Benevole*)

### 1. Schmitt e il diritto internazionale. Una proposta alternativa

Il ruolo svolto dalle dottrine dell'ordinamento internazionale nell'itinerario teorico schmittiano è stato interpretato in modi profondamente diversi, se non addirittura antitetici. Due sono le principali linee di lettura reperibili nella ormai vasta letteratura che ha affrontato la questione. Da una parte, si è sostenuto che la riflessione giusinternazionalistica di Schmitt altro non è stato che il ten-